

N. (omissis) - R.G. notizie di reato
N. (omissis) - R.G. GIP

Sentenza n. --/18
del 2 marzo 2018
data del deposito

camp. pen. _____
redatta scheda il _____

rilasciati estratti n. per _____
Visto del PG del _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

**SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

Il Tribunale Ordinario di Torino,
nella persona del Giudice dell'udienza preliminare (omissis), alla pubblica
udienza del 2 marzo 2018 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

**(omissis) (omissis), nato a Casablanca (Marocco) il (omissis), attualmente
detenuto presso la Casa Circondariale di Torino;**

difeso dall'Avv. Carlo CA VALLO del Foro di Torino - di fiducia;

detenuto p.a.c., presente

IMPUTATO

*L del delitto p.p. dalVart 609 bis c.p. perché con gesto repentino e subdolo
costringeva (omissis) (omissis) a subire atti sessuali, in particolare,
mentre (omissis) (omissis) viaggiava seduta sull'autobus della linea 68, si
posizionava in piedi a stretto contatto con la predetta, si masturbava mentre
le era accanto ed eiaculava sulla sua persona.*

In Torino, il 19 ottobre 2016

*2. del delitto p.p. dalVart 609 bis c.p. perché con gesto repentino e subdolo
costringeva (omissis) (omissis) a subire atti sessuali, in particolare, mentre (
omissis) (omissis) viaggiava seduta sull'autobus della linea 56, si posizionava
in piedi a stretto contatto con la predetta, si masturbava mentre le era
accanto ed eiaculava sulla sua persona.*

In Torino, il 1 agosto 2017

*3. del delitto p.p. dagli arti. 61 n. 11 quinquies, 81 cpv, 609 bis c.p. perché, con
più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con gesto repentino e
subdolo, costringeva (omissis) (omissis) (cl. 2000) a subire atti sessuali, in
particolare, prima, mentre la stessa viaggiava seduta sull'autobus della linea
72, le toccava per tre volte la coscia sinistra, poi - dopo che la persona offesa*

si alzava e si posizionava di fronte alle porte centrali del pullman - le toccava il gluteo destro e la parte inguinale della coscia destra e, infine, ponendosi alle spalle di (omissis) (omissis) si masturbava ed eiaculava sui pantaloni e sulle scarpe della stessa.

Fatto aggravato perché commesso ai danni di una minore degli anni 18.

4. *del delitto p.p. dagli artt. 624, 625 comma 1 n. 4 e 8 bis c.p. perché, al fine di trarne profitto, a bordo del mezzo pubblico linea 68, dopo essersi posizionato accanto a (omissis) (omissis), si impossessava, sottraendolo dalla lasca sinistra del giubbotto di costui, del telefono cellulare marca (omissis)*

Con le aggravanti di aver agito con destrezza e all'interno di mezzo di pubblico trasporto.

In Torino, il 26 ottobre 2017

Reati nei quali sono persone offese:

- *(omissis) (omissis), doni, ex art. 33 disp. Att. presso gli Avv. (omissis) e Avv. (Omissis) del Foro di Torino, **costituitasi parte civile** ; _____*
- *(omissis), nata a Moncalieri il (omissis) e residente a Torino (omissis)*
- *(omissis) (omissis), nata a Torino il (omissis), legalmente rappresentata dalla madre (omissis), nata a Catania il (omissis) e residente a (omissis)*
- *(omissis) (omissis), nato il (omissis) a Torino ed ivi residente in (omissis)*

Conclusioni delle parti:

PM: condanna alla pena finale di anni 5 di reclusione (capi 1), 2) e 3) e alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione con riguardo al capo 4).

PC si associa alle richieste del p.m. e deposita nota spese

Difesa riconoscersi la lieve entità dei fatti di cui ai capi 1) 2) e 3) e le attenuanti generiche, quali prevalenti sul aggravante contestata; riconoscersi la continuazione; pena contenuta nei minimi edittali e doppi benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo si è celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, ammesso, su richiesta dell'imputato, in sede di udienza preliminare (ud. 20 febbraio 2018) celebrata in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero (rich. dep. 13 gennaio 2018).

Esaurita la discussione (ud. 2 marzo 2018), previa verbalizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio, terminata la quale ha pronunciato la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le condotte oggetto dell'imputazione

(omissis)

(omissis)

3. La penale responsabilità dell'imputato

Con tale fondamentale premessa - inerente l'intervenuta confessione dell'imputato con riguardo a tutti i fatti contestatigli - e alla luce delle emergenze sopra descritte, la ricostruzione dei fatti illeciti in disamina appare pacifica, considerate la spontaneità, la precisione e la coerenza delle dichiarazioni rese in proposito da tutti i denunciati, la convergenza delle loro asserzioni con le immagini di video-ripresa acquisite dalla P.G. e, ancora, il conclusivo riconoscimento dell'imputato.

A corroborare il già consistente quadro probatorio così gravante in capo all'(omissis) muove il riscontro dell'assoluta identità di condotta operativa ricavabile da un confronto operato fra le vicende delittuose patite dalla (omissis), dalla (omissis) e dalla minorenni (omissis), a bordo di differenti linee urbane di bus, e, per certi versi, atteso il medesimo contesto (appunto, sempre autobus della linea urbana GTT) con il furto di cui al capo 4.

Sul punto, non occorre dunque svolgere ulteriori approfondimenti, apparendo *icui oculi* l'assoluta sovrapposibilità dei fatti *de qui bus*, in concreto evincibile da una contestuale disamina delle dichiarazioni rese dalle pp.oo., nonché dalla visione dei filmati di video-registrazione afferenti agli episodi di violenza e furto, rispettivamente subite dalle donne e dal (omissis) (omissis).

Da ciò consegue l'obiettivo riconducibilità di tutti i reati in rubrica in capo all'*agere* cosciente e volontario dell'odierno imputato.

Deve dunque senz'altro affermarsi la penale responsabilità di (omissis) (omissis) in ordine a tutti i fatti- reato ascrittigli.

4. La qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 1, 2 e 3

Pacificamente, innanzitutto, è correttamente qualificata la condotta contestata al capo 3, atteso che in tale occasione l'(omissis) ha innanzitutto (quindi prima ancora di masturbarsi ed infine eiaculare) costretto la p.o. (omissis) (omissis), con violenza consistita nella repentinità della condotta, a subire atti sessuali consistiti nel toccarle le cosce, anche all'altezza dell'inguine, e il gluteo destro, così limitando la libertà sessuale della vittima, peraltro minorenni (la quale si vedeva perciò costretta ad allontanarsi dell'imputato).

In ordine a tale contestazione, quindi, la questione - che ci si accinge a trattare - relativa alla necessità di un contatto fisico tra l'agente e la sua vittima nel reato di cui all'art. 609 bis c.p. non appare rilevante. Anche rispetto all'ipotizzata continuazione interna — la quale, laddove ritenuta sussistente, avrebbe come necessaria premessa che la successiva condotta di masturbazione possa integrare un autonomo reato, in ordine al quale bisognerebbe quindi - come per i reati di cui ai capi 1 e 2 - interrogarsi se esso rientri nella fattispecie tipica di cui all'art. 609 bis c.p., occorre chiarire che il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. può rientrare tra i reati c.d. a condotta plurima, di modo che, allorquando, come nel caso di specie, si riscontrino più condotte materiali poste in essere in un unitario contesto spazio- temporale ed in danno di una medesima p.o., la fattispecie assume un significato unitario in termini di disvalore.

Nel caso di specie si è di fronte ad una condotta violenta - repentina e subdola - tenuta in un unico contesto spaziale e temporale. Ogni condotta pertanto (i singoli toccamenti prima e l'atto della masturbazione e dell'eiaculazione poi) fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante, senza che tali momenti e condotte

possano scindersi e costituire plurime e autonome fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p..

Data questa premessa, il riferimento all'art. 81 cpv nel reato di cui al capo 3 non appare dunque corretto.

Quanto alle condotte di cui ai capi 1 e 2, la questione, pur da risolversi nei medesimi termini, merita però un approfondimento dipendente dalla circostanza che, né con riguardo alla vittima (omissis), che quanto alla (omissis), le pp.oo. hanno subito tocamenti o altri contatti fisici "tipici" (questo il motivo per cui il gip rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare, osservando che si trattava solo di atti osceni e che difettavano ulteriori elementi "... per confermare ce lo sfregamento masturbatorio ipotizzato sia stato effettuato in appoggio alla gamba della donna, dovendosi ritenere che, se così fosse avvenuto, di sicuro la ragazza avrebbe avvertito sensazioni ben diverse dal mero calore. ...").

Ebbene, premesso che non vi è dubbio che le denunciati abbiano dovuto subire l'eiaculazione dell'indagato sul proprio corpo-(omissis), deve altresì ritenersi che tali eventi, avvenuti per effetto della condotta masturbatoria dell'imputato ed in violazione della libertà di autodeterminazione sessuale delle vittime, configurino dei veri e propri atti sessuali rilevanti ex art. 609 bis c.p., sorretti da un dolo dell'agente teso a soddisfare un proprio impulso sessuale.

E' infatti pacifico ormai da tempo, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, che il contatto fisico tra il soggetto agente e la vittima non è un requisito necessario ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale, poiché il reato sussiste ugualmente quando l'autore della condotta trova comunque soddisfacimento sessuale ed è lesa la libertà sessuale dell'individuo. Invero: "*la nozione di "atti sessuali" di cui. all'art. 609 bis cod. pen., implica il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo dovendo infatti questi essere costretto a "compiere" o a "subire" gli stessi*" (vd. Cass. Sez. Ili, sent. n. 23094 del 11/05/2011 - dep. T08/06/2011 -, Rv. 250654).

In ragione di ciò, secondo la valutazione di questo giudicante, non ricorrono dubbi circa il fatto che, nella situazione di specie, le pp.oo. siano state costrette dall'(omissis) a subire un coinvolgimento sessuale - ovvero sia l'avvenuta eiaculazione su parti del loro corpo - che finiva per limitarne la loro libertà sessuale.

Costituisce un corollario di tale assunto quello per cui, al di là delle ipotesi di violenza o minaccia, integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (Cass. Sez. Ili sen. n. 22127 del 23.6.2016); a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Suprema Corte ha concluso per l'integrazione della fattispecie in questione in relazione ad una vittima dormiente o in coma; ciò per dire che la compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa può dipendere dalla circostanza che la stessa non sia stata in grado di accorgersi e di percepire l'atto che ha subito nel momento stesso in cui è stato realizzato, ma eventualmente a posteriori senza che tale profilo temporale incida sul perfezionamento del reato.

Nel caso di specie, le vittime, una delle quali ha reagito non appena si è avveduta di quanto accaduto, si sono trovate in una situazione, quella di qualunque passeggero che utilizza un mezzo pubblico in un orario in cui notoriamente vi è affluenza di utenti, tale da non badare alla condotta masturbatoria dell'imputato (in almeno uno

dei casi, peraltro, “sospettata” o “intuita” dalla vittima).

Il prevenuto, attivando le condotte di che trattasi a bordo di un mezzo pubblico affollato e, al contempo, secondo modalità così avvedute - e, nondimeno, subdole - si da oggettivarsi in gesti repentini e furtivi, finiva dunque per ridurre le vittime in uno stato di soggezione valido a travolgerne la volontà sino ad annichirla negli esatti frangenti materiali di perpetrazione della condotta in esame.

5. Il trattamento sanzionatorio

Quanto al trattamento sanzionatorio, affermata nei termini sopra riportati la penale responsabilità dell’(omissis) per tutti i capi di imputazione, occorre in primo luogo rilevare come le condotte contestate possano senz’altro, attesa la peculiarità della condotta ed il tipo di coinvolgimento della vittima realizzato - senz’altro ripugnante, oltre che imbarazzante, ma non invasivo come le ben più gravi condotte di violenza sessuale che possono definirsi maggiormente “tipiche” - integrare il fatto di minore gravità di cui all’art. 609 bis, ult. co., c.p.p..

In favore dell’imputato possono essere riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, valorizzando in parte il contegno processuale.

Il bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti contestate ai capi 3 e 4 conduce ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti.

Tra i fatti-reato, all’evidenza unificati da un medesimo disegno criminoso (anche quello di cui al capo 4, alla luce del contesto - autobus di linea - e della affermata necessità per l’(omissis) di procurarsi un telefono cellulare nel quale custodire foto di donne, ritratte proprio sui mezzi pubblici), appare più grave il reato di cui al capo 1). Valutati i parametri di cui all’art. 133 c.p., è opportuno orientarsi verso una pena non coincidente con il minimo della cornice edittale di riferimento (anni 1 e mesi 8 - anni 6 e mesi 8 ex art. 609 bis, ult. co. c.p.), alla luce dell’estrema disinvoltura con cui il prevenuto ha agito, in pieno giorno su mezzi pubblici, alla presenza di un numero indeterminato di persone, nei confronti di vittime assolutamente indifferenziate. Si ritiene pertanto congrua l’irrogazione di una **pena finale di anni 2 e mesi 3 di reclusione**, così determinata: pena base, per reato di cui al capo 1, anni 3 e mesi 6 di reclusione; diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, per la continuazione per il reato di cui al capo 2, ad anni 2 e mesi 10 di reclusione; aumentata per il reato di cui al capo 3 ad anni 3 e mesi 4 di reclusione; aumentata per il capo 4 ad anni 3, mesi 4 e giorni 15 di reclusione; ridotta, in ragione del rito, ad anni 2 e mesi 3 di reclusione.

Segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ex art. 609 nonies co. I c.p., devono essere applicate nei confronti dell’imputato le pene accessorie indicate in dispositivo.

6. La responsabilità civile

Dalla responsabilità penale accertata in capo all’(omissis) discende la sua responsabilità civile per il risarcimento dei danni cagionati, con il proprio comportamento delittuoso, alla parte civile costituita (omissis).

Alla luce di quanto accertato risulta infatti evidente come dalla condotta commessa dall’imputato siano derivati alla (omissis) danni, quantomeno sotto il profilo morale, da liquidarsi tuttavia in separata sede.

Può, e deve, attesa la richiesta in atti, essere assegnata una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 1.000,00

In forza dell’alt. 541 c.p.p., infine, l’imputato deve essere condannato alla refusione, in favore della parte civile costituita, delle spese sostenute in relazione all’azione civile, liquidate in dispositivo.

Quanto all'individuazione del beneficiario di tale pagamento nei casi, come quello in esame, in cui sia l'imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve, innanzi tutto, chiedere se operi anche in questo caso il disposto dell'art. 110 comma 3 del dpr 115/02.

Un'interpretazione strettamente letterale di detta disposizione scongiurerebbe una simile estensione: infatti, il dato letterale (si ricorda che il comma 3 dell'art. 110 prevede che, con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, il giudice, "se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato") potrebbe indurre a sostenere, con interpretazione a contrario, che tale disposizione normativa non possa applicarsi al caso in cui l'imputato è ammesso al beneficio.

Aderendo a tale impostazione, però, non si riesce poi a fornire una risposta soddisfacente alla questione di come il giudice debba comportarsi nel caso, normativamente non disciplinato, in cui entrambe le parti (imputato e parte civile) siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato: infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato). D'altra parte, la tesi, secondo cui in casi come quello in esame il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell'imputato che della parte civile, non può essere accolta perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull'imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.

E, soprattutto, tale soluzione si pone in contrasto con il condivisibile principio generale, affermato dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia il solo imputato e non la parte civile, secondo cui: ⁶⁴ *Vammissione deWimputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico delVerario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione Vimputato stesso sia stato condannato*" (vedi Cass. Sez. 5, n. 38271, 17/07/2008/10/2008, Rv. 242026, Cutone e altro; CED: in quel caso la S.C. aveva osservato che l'espressione "l'onorario e le spese agli avvocati" di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio).

In realtà, proprio tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, che stabilisce, da un lato, che l'ammissione al patrocinio dell'imputato non lo esonera dal dover rimborsare le spese legali della parte civile (come dal risarcirgli i danni, pagare la pena pecuniaria ecc.) e, dall'altro, che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è sotto questo profilo integralmente equiparato all'imputato non ammesso, induce a ritenere che il disposto del comma 3 dell'art. 110 T.U. 15.6.2002 n.1 15, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell'imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato: tale ammissione, infatti, non incide sull'esistenza e sulle modalità di adempimento dei suoi obblighi verso la parte civile, a cominciare da quello di rimborsarne le spese legali. E tale rimborso, ove la parte civile sia a sua volta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non potrà essere disposta che in favore di chi queste spese ha effettivamente sostenuto, cioè lo Stato stesso.

Deve, infine, essere ordinata la confisca e la distruzione di quanto ancora in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis, 69, 81 cpv. e 609 bis ult. co. c.p., 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara **(omissis) (omissis)** responsabile dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, con esclusione della continuazione interna contestata al capo 3, e, riconosciuta l'attenuante del fatto di minore gravità e le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate ai capi 3 e 4, ritenuto più grave il reato di cui al capo 2, con la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Visto Part. 609 nonies co. I c.p., applica nei confronti di **(omissis) (omissis)** le pene accessorie:

dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa;

dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Visti gli artt. 442, 538 e 539 c.p.p. condanna **(omissis) (omissis)** al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnandole una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 1.000,00.

Visto Part. 442 e 541 c.p.p. condanna l'imputato al pagamento delle spese di costituzione, rappresentanza e assistenza in giudizio della suddetta parte civile, che liquida in Euro 2.580,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;

Visto Part. 240 c.p. ordina la confisca e la distruzione di quanto ancora in sequestro.

Visto Part. 544 comma III c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza;

Torino, 2 marzo 2018